

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 738

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, SISTO, MEUCCI, RAUSA**

*Presentata il 9 agosto 1972*

### Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 14 e 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente: « Ordinamento della scuola materna statale », hanno previsto l'assunzione in ruolo di insegnanti ed assistenti nelle scuole materne statali, mediante concorsi provinciali ordinari, da bandirsi entro il 31 luglio, ad anni alterni.

È a tutti noto che le norme contenute nella citata legge n. 444 dovevano essere attuate con apposito regolamento, da approvarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Per molteplici difficoltà sorte, che non è il caso di ricordare in questa sede, l'atteso regolamento non è stato ancora approvato e così sono rimaste inapplicate alcune importanti disposizioni della legge istitutiva della scuola materna statale, tra le quali, appunto, quelle concernenti i concorsi ordinari.

Peraltro, le esigenze di funzionamento della nuova scuola, che hanno portato ad una istituzione annua e crescente del numero delle sezioni (attualmente sono circa 8.000, eccettuate quelle che saranno istituite con il 1° settembre 1972), hanno costretto l'amministrazione scolastica a fare ricorso all'opera di personale esclusivamente non di ruolo, sia per i compiti di insegnamento, che per quelli di

assistenza, mentre la reggenza di tali scuole è stata affidata al personale direttivo già di ruolo nelle scuole elementari.

Il personale indicato, che ha assunto servizio, nella maggioranza dei casi fin dall'anno scolastico 1968-69, ha così acquisito una preziosa esperienza professionale, tra molte difficoltà, affrontate in presenza di un tipo di scuola nuova ed in una fase di prima applicazione.

Sembra, dunque, doveroso tener conto di questi meriti, anche perché le interessate, a distanza di oltre quattro anni, non hanno potuto ottenere alcuna sistemazione in ruolo e conseguentemente uno sviluppo di carriera più soddisfacente, sotto il profilo giuridico ed economico.

Inoltre, occorre tener presente che i recenti istituti giuridici, introdotti con la legge 24 settembre 1971, n. 820, e che sono stati estesi anche al personale insegnante delle scuole materne (incarichi a tempo indeterminato e non licenziabilità) hanno creato una situazione giuridica e sociale nuova, che rende ancor più giustificabile assicurare alle interessate, oltre che alle assistenti, l'immediata sistemazione in ruolo, mediante concorsi speciali provinciali. I concorsi devono essere indetti al

più presto, senza dover attendere l'espletamento di quelli ordinari, disciplinati nel regolamento di esecuzione della legge n. 444, in modo da poter conseguire l'obiettivo fondamentale di una normalizzazione della posizione del personale indicato (articolo 1).

I concorsi speciali sono autorizzati per una sola volta, mentre quelli successivi saranno indetti secondo le modalità previste dal citato regolamento (articolo 2).

La presente richiesta è motivata, oltre che dalle ragioni finora addotte, anche dai precedenti legislativi che hanno consentito analoghi benefici a favore di alcuni dipendenti statali, tra i quali ad esempio gli insegnanti elementari (vedi articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574).

Per quanto sopra detto, si confida in un benevolo e sollecito esame della presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 14 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444, nonché dall'articolo 24, concernente il regolamento di esecuzione della medesima legge, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nella scuola materna statale e le assistenti non di ruolo nominate dal provveditore agli studi, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono assunte in ruolo, mediante concorsi provinciali speciali.

Detti concorsi consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a disporre i relativi bandi.

### ART. 2.

I concorsi successivi a quelli previsti dal precedente articolo saranno banditi secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione degli articoli 14 e 15 della legge 18 marzo 1968, n. 444.